

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

(DINI)

**di concerto col Ministro dell'interno**

(NAPOLITANO)

**col Ministro di grazia e giustizia**

(FLICK)

**col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

**col Ministro delle finanze**

(VISCO)

**col Ministro della difesa**

(ANDREATTA)

**col Ministro della pubblica istruzione  
e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica**

(BERLINGUER)

**col Ministro delle poste e delle telecomunicazioni**

(MACCANICO)

**col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**

(BERSANI)

**col Ministro del lavoro e della previdenza sociale**

(TREU)

**col Ministro del commercio con l'estero**

(FANTOZZI)

**col Ministro della sanità**

(BINDI)

**col Ministro per i beni culturali e ambientali**

(VELTRONI)

**col Ministro dell'ambiente**

(RONCHI)

**col Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali**

(PINTO)

**e col Ministro dei trasporti e della navigazione**

(BURLANDO)

(V. Stampato Camera n. 1701)

*approvato dalla Camera dei deputati il 19 settembre 1996*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 20 settembre 1996*

---

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un partenariato ed una cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altro, con due allegati, protocollo relativo all'assistenza reciproca in materia doganale, atto finale e scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 9 febbraio 1995

---

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo che istituisce un partenariato ed una cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altro, con due allegati, protocollo relativo all'assistenza reciproca in materia doganale, atto finale e scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 9 febbraio 1995.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 98 dello stesso Accordo.

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 14 milioni annue a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



































































































































































































































































































